

- 5 MAG 2021

prot. n. 1133/2021/0



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino
Prot. n. 52/2021/Proc.

Oggetto: Legge 10 novembre 2014 n.162 - Negoziazione assistita - Linee guida in materia di separazione, scioglimento del matrimonio, divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Il Procuratore della Repubblica

Visto il D.L.12.9.14 n.132/2014, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n.162;

Letta la circolare del Dipartimento Affari di Giustizia del 29.7.2015, n. 11198;

Visto, altresì, il provvedimento del Dipartimento Affari di Giustizia del 21.6.2017 avente ad oggetto: "La negoziazione assistita - provvedimento emesso dal PM in calce- effetti";

Visto il proprio provvedimento con il quale le procedure in tema di negoziazione assistita sono state riservate alla trattazione dello scrivente;

Ritenuta la necessità di individuare delle linee guida dell'Ufficio in tema di negoziazione assistita in ipotesi di separazione, scioglimento del matrimonio, divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

DISPONE

in applicazione di quanto disposto dall'art. 6 D.L. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014 n.162, adottarsi le seguenti linee guida:

Premessa

L'art. 6 del D.L. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014 n.162 - atto normativo con il quale, nell'ambito del riassetto del processo civile, si mira alla riduzione dell'arretrato giudiziario - prevede particolari ipotesi di negoziazione assistita in materia di separazione, scioglimento del matrimonio, divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La disposizione in questione, prevedendo un diretto coinvolgimento dell'Ufficio del Pubblico Ministero, rende opportuno individuare delle linee guida con lo scopo di facilitare il lavoro degli avvocati e rendere più tempestivi i provvedimenti che l'Ufficio dovrà adottare.

I coniugi possano, quindi, raggiungere una soluzione consensuale nei casi di:

- ~ separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio - nei casi di cui all'art. 3, 10 comma, n. 2, letto b) della L. n. 898/1970 -;
- ~ modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite.

La procedura è applicabile, sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

Nel primo caso, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica, il quale, se non ravvisa irregolarità, comunica il **nulla osta** agli avvocati.

Nel secondo caso, invece, il Procuratore della Repubblica, cui va trasmesso l'accordo concluso entro dieci giorni, lo **autorizza** solo se lo stesso è rispondente all'interesse dei figli.

A) CONDIZIONI

Ai sensi dell'art. 6 co. 1 della legge sopra indicata l'accordo, che compone la controversia, deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte.

Nell'accordo gli avvocati devono dare espressamente atto:

- 1) di aver tentato di conciliare le parti (non necessario in ipotesi di modifica di condizioni di separazione e divorzio);
- 2) di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare (non necessario in ipotesi di modifica di condizioni di separazione e divorzio);
- 3) di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori;
- 4) nel caso di divorzio, dell'avvenuto decorso di almeno dodici mesi ininterrotti di separazione personale dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile, come previsto dal IV capoverso dell'art. 3 della L. n. 898/1970.

A tale ultimo riguardo, andrà precisato:

- a) affidamento e collocamento dei figli (per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti è sufficiente indicare ove vivono); nel caso in cui non sia previsto il regime di affidamento condiviso, dovrà esservi adeguata motivazione;
- b) esplicita previsione dei tempi di frequentazione;
- c) condizioni economiche relative al "mantenimento" dei figli.

Inoltre, dall'accordo dovrà risultare la descrizione delle ragioni per cui si è ritenuto che l'accordo risponde all'interesse dei figli, in modo tale da consentire la valutazione da parte della Procura della Repubblica, con la precisazione, in particolare:

- degli elementi relativi all'affidamento e collocamento dei figli;
- degli elementi relativi agli obblighi di frequentazione di cui all'art. 6, co. 3. d. l. cit. e 337-ter cc.;
- degli elementi relativi alle decisioni di natura economica;
- delle ragioni che hanno condotto all'adozione degli eventuali patti di trasferimento patrimoniali, anche immobiliari.

Inoltre, in presenza di figli maggiorenni:

- ~ autosufficienti, le parti dichiareranno sotto la loro personale responsabilità tale circostanza;
- ~ non autosufficienti, le parti dichiareranno di aver informato i figli dell'importo convenuto per il loro mantenimento.

Gli avvocati dovranno altresì certificare, ai sensi dell'art. 5 co. 2 della citata legge:

- 1) l'autografia delle firme;
- 2) la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Gli avvocati dovranno, inoltre, dichiarare il rispetto dell'art. 24 comma 5, del Codice Deontologico Forense *"in quanto non sono partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale ovvero non esercitano negli stessi locali collaborando professionalmente in maniera non occasionale"*.

B) DOCUMENTAZIONE

Con l'accordo, raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita dovranno essere prodotti i seguenti documenti, in carta semplice:

- ~ estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (o copia dell'atto integrale di matrimonio in caso di divorzio o scioglimento del matrimonio);
- ~ certificato attestante l'ultima residenza in comune dei due coniugi nel Circondario di competenza di questo Ufficio;
- ~ stato di famiglia.

Per il divorzio occorre anche:

- ~ copia della sentenza o il decreto di omologa della separazione.

Per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio:

- ~ l'accordo deve essere corredato dalle copie autentiche dei provvedimenti contenenti gli accordi precedenti (provvedimenti giudiziari o accordi sottoscritti mediante negoziazione assistita o di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile).

Documentazione fiscale (in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti):

~ vanno allegare dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre anni (o dichiarazione sostitutiva equipollente);

~ nonché una dichiarazione sostitutiva contenente:

- a. la specifica attività lavorativa svolta dai coniugi nell'ultimo triennio, con quanto necessario per individuarla concretamente;
- b. il reddito annuo netto dei coniugi dell'ultimo triennio nonché le somme percepite a qualunque titolo e la titolarità dei beni immobili e mobili registrati;
- c. l'espressa dichiarazione: *"dichiaro, ex art.76 d.P.R. n. 445/2000, di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal d.P.R. citato è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia"*.

Inoltre:

qualora siano presenti figli maggiorenni portatori di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92, è necessaria la certificazione sanitaria relativa all'handicap;

qualora si dia atto della esistenza di figli maggiorenni autosufficienti, è indispensabile l'autodichiarazione del figlio e la copia della sua ultima dichiarazione dei redditi o altro documento che certifichi formalmente la percezione di un reddito proprio e sufficiente al sostentamento;

qualora si concordi l'affidamento esclusivo a favore di un solo coniuge, è necessaria la documentazione comprovante le ragioni dell'accordo sull'affidamento.

La Procura della Repubblica si riserva ogni opportuno accertamento diretto a verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Va, comunque, compilata, a cura degli avvocati, la scheda riassuntiva delle notizie (v. allegato).

C) UFFICIO DI PRESENTAZIONE

L'accordo, in originale, unitamente a due copie dello stesso, dovrà essere consegnato, previo appuntamento da richiedere mediante email da indirizzare a civile.procura.avellino@giustiziacert.it, da almeno uno degli avvocati che ha sottoscritto l'atto stesso (o da un suo delegato) alla Segreteria del Procuratore della Repubblica - secondo piano - Palazzo di Giustizia - Funzionario Giudiziario Sig.ra Patrizia Savignano o a chi ne fa le veci.

L'adempimento relativo al deposito dell'originale dell'accordo potrà essere posto a carico di uno soltanto degli avvocati delle parti, purché sia esplicitato nel testo stesso dell'accordo (Cfr. Circolare n. 6/2015 del Ministero dell'Interno).

D) RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DEL P.M.

Il Pubblico Ministero, sussistendone le condizioni, provvederà a rilasciare nel più breve tempo possibile il nulla osta o ad autorizzare l'accordo.


Dell'emissione del provvedimento del PM verrà dato dalla Segreteria tempestivo avviso agli avvocati delle parti. La Segreteria, qualora il provvedimento di nullaosta o autorizzazione non venga emesso in calce all'accordo sottoscritto dai coniugi/genitori, provvederà a conservare nell'archivio corrente il provvedimento in originale che, pertanto, rimarrà agli atti dell'Ufficio ed a consegnare all'avvocato che ha esibito l'accordo due copie autentiche del provvedimento ai fini della tempestiva trasmissione all'Ufficiale di stato civile ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 2014 n. 162.

Si comunichi al Procuratore Aggiunto, ai Sostituti Procuratore, ai Direttori Amministrativi per le opportune disposizioni al personale amministrativo interessato e per la pubblicazione sul sito web della Procura della Repubblica di Avellino.

Si trasmetta in copia al Presidente del Tribunale, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino.

Avellino, 5 maggio 2021

Il Procuratore della Repubblica
Domenico Airoma

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Domenico Airoma', written over a horizontal line.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino

SCHEDA DI SINTESI DELL'ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO
DI CONVENZIONE ASSISTITA
(Legge 10 novembre 2014 n. 162)

TRA

..... C.F.
Avvocato PEC

E

..... C.F.
Avvocato PEC

in data

Certificazioni degli Avvocati, ai sensi dell' art. 5 co. 2 della citata legge:

- autografia delle firme
- conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico

per la soluzione consensuale di:

- separazione
- divorzio:
 - cessazione degli effetti civili del matrimonio*
 - scioglimento del matrimonio*
- modifica delle condizioni di separazione o del divorzio
- con figli:**
 - minorenni
 - maggiorenni incapaci
 - maggiorenni economicamente non autosufficienti
 - maggiorenni portatori di handicap
- senza figli**
- senza figli:** minorenni, maggiorenni incapaci, maggiorenni economicamente non autosufficienti, maggiorenni portatori di handicap
- con patti di trasferimento patrimoniale
- senza patti di trasferimento patrimoniale

Documentazione prodotta dall' Avv.
nella procedura di negoziazione assistita tra

SEPARAZIONE

- estratto per sunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato
- stato di famiglia
- certificato attestante l'ultima residenza in comune dei due coniugi nel Circondario di competenza di questo Ufficio

DIVORZIO

- atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato
- stato di famiglia di entrambi i coniugi
- certificato di residenza di entrambe le parti
- copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa
 - oppure copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato
 - oppure copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati
 - oppure copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita, (ex art. 6 Legge 162/2014)
 - oppure copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)

MODIFICA CONDIZIONI SEPARAZIONE o DIVORZIO

stato di famiglia e di residenza dei coniugi

in caso di modifiche della separazione:

- copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata
 - oppure copia autentica della sentenza di separazione con il passaggio in giudicato
 - oppure copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita, (ex art. 6 Legge 162/2014)
 - oppure copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)

in caso di modifiche del divorzio:

- copia autentica della sentenza di divorzio con il passaggio in giudicato
 - oppure copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita, (ex art. 6 Legge 162/2014)
 - oppure copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)

DOCUMENTAZIONE FISCALE (in caso di figli minorenni, maggiorenni incapaci, maggiorenni economicamente non autosufficienti, maggiorenni portatori di handicap)

- dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre anni
 - oppure dichiarazione sostitutiva equipollente
- dichiarazione sostitutiva sulla titolarità di beni immobili e mobili registrati.

FIRMA

Accordo presentato alla Procura della Repubblica di Avellino in data
dall'avv.....